

Consolidato fiscale: pubblicato il nuovo modello di designazione per le società estere prive di una stabile organizzazione

Modifiche in arrivo per i soggetti aderenti al regime del Consolidato fiscale. Con il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 novembre 2015](#), concernente i «*Contenuti e modalità per la designazione della controllata di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#) alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime*» infatti, viene data attuazione al decreto per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese ([D.Lgs. n. 147/2015](#)), che **ha esteso** la possibilità di esercitare l'opzione per il regime di tassazione di gruppo **anche alle società estere prive di una stabile organizzazione in Italia**, purché residenti in Stati appartenenti all'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Cosa cambia dopo il decreto internazionalizzazione

Il nuovo articolo 117 del Tuir, modificato [dall'articolo 6 D.Lgs. n. 147/2015](#), **consente alle "sorelle"**, sia società residenti in Italia, sia stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, di consolidare le proprie

basi imponibili. La modifica normativa ha lo scopo di rendere compatibili le disposizioni in materia di accesso ai regimi di tassazione di gruppo con i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Le caratteristiche del nuovo modello

Il provvedimento approva la nuova modulistica che permette ai soggetti esteri privi di una stabile organizzazione in Italia, di **designare una controllata ad esercitare l'opzione per il consolidato e ad assumere così la qualità di società consolidante**. In questo modo le società controllanti non residenti, purché identificate nel territorio dello Stato, possono presentare il Modello di designazione. Con l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo da parte della società designata, la società non residente assume le responsabilità previste dal Testo unico delle imposte sui redditi per le società o enti controllanti. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel Modello sarà effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato **"MODELLODESIGNAZIONE"**, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it, entro il mese di novembre.

Ammessa una sola designazione

Il provvedimento chiarisce che la controllante non residente può designare **una sola controllata e che la designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo**. La controllata designata però non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata. Il Provvedimento chiarisce la nozione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del Codice Civile, in presenza dei requisiti indicati dall'articolo 120 del Tuir.

Le nuove disposizioni e i consolidati già in corso

Il [provvedimento](#) disciplina anche il transitorio. Particolari

disposizioni sono previste, infatti, per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#)cd “*decreto internazionalizzazione*”, attenendosi al criterio di consentire, sussistendone i presupposti di legge, l’eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.

Per saperne di più:

[Provvedimento del 6 novembre 2015 con oggetto: Contenuti e modalità per la designazione della controllata di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime](#)

[Provvedimento – pdf](#)

[Allegato 1 – Modello – pdf](#)

[Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante: «Disposizioni per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese». In vigore dal 7 ottobre 2015.](#)